

Grecia

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giudiziarie competenti ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Tribunali civili distrettuali (*Eirinodikeía*) e tribunali di primo grado (*Protodikeía*).

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera b) Autorità designata come competente per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Il sistema dei registri dei conti bancari e dei conti di pagamento (*Sýstima Mitróon Trapezikón Logariasmón kai Logariasmón Pliromón*) del ministero delle Finanze.

*Genikí Grammateía Pliroforiakón Systimáton* (Segretariato generale per i sistemi informatici), ministero delle Finanze, e-mail: [gen-gramm@gsis.gr](mailto:gen-gramm@gsis.gr), tel. 0030-210 4802000, 0030-210 4803284, 0030-210 4803267.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera c) – Metodi per l'ottenimento di informazioni sui conti bancari**

Il sistema dei registri dei conti bancari e dei conti di pagamento del ministero delle Finanze è stato creato allo scopo di trasmettere le richieste di informazioni da parte di autorità, servizi, enti pubblici e altri organismi agli istituti di credito. Tali richieste sono inviate per via elettronica tramite un ente terzo sicuro (*Tiresias*) agli istituti di credito, che inviano le loro risposte con i dati del conto attraverso lo stesso canale [articolo 14, paragrafo 5, lettera a)].

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera d) - Autorità giudiziarie competenti a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di rifiuto ad emettere un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Un rigetto da parte del giudice del tribunale civile distrettuale può essere impugnato dinanzi al *Monomelés Protodikeío* (Tribunale monocratico di primo grado unico) e un rigetto da parte del Tribunale monocratico di primo grado può essere impugnato dinanzi alla *Efeteío* (Corte d'appello).

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera e) – Autorità designata come competente per la ricezione, la trasmissione e la notificazione o comunicazione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo e di altri documenti**

L'autorità competente per la trasmissione è il Tribunale di primo grado. Gli ufficiali giudiziari (*dikastikoí epimelités*) sono responsabili della ricezione e della notifica e comunicazione dell'ordinanza di sequestro conservativo e di altri documenti.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competente per l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo**

Gli ufficiali giudiziari.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera g) - Misura in cui conti congiunti e conti di intestatari possono essere sottoposti a sequestro conservativo**

Solo i conti congiunti possono essere sottoposti a sequestro conservativo, non i conti degli intestatari. Non si applicano altre condizioni al sequestro conservativo dei conti congiunti.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera h) - Norme applicabili agli importi esenti da sequestro**

L'articolo 982, comma 2, del *Kódikas Politikís Dikonomías* (codice di procedura civile) prevede che i crediti alimentari, gli stipendi, le pensioni, le prestazioni assicurative, ecc. siano esenti da sequestro. Non vi è alcun collegamento al codice di procedura civile su Internet. Gli importi di cui sopra sono esenti da sequestro senza che il debitore presenti alcuna domanda.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera i) - Compensi (eventualmente addebitati dalle banche) per l'esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti o per fornire informazioni sui conti bancari e informazioni sulla parte responsabile per il pagamento di tali compensi**

Non esistono disposizioni specifiche che regolano l'addebito di costi e oneri per il sequestro conservativo o il sequestro di un conto bancario o la fornitura di informazioni sul conto. Tuttavia, l'*Ellinikí Énosi Trapezón* (Associazione bancaria ellenica) ritiene che gli istituti di credito abbiano il diritto di esigere il pagamento degli oneri esplicitamente previsti, *mutatis mutandis*, agli articoli 30A e 30B del *Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon* (*KEDE*) (codice di riscossione delle entrate pubbliche) - decreto legislativo n. 356/1974, come modificato e in vigore).

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera j) – La tabella dei compensi o altro complesso di norme indicanti i compensi applicabili addebitati da qualsiasi autorità o altro organo coinvolti nel trattamento o nell'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo**

L'*Anexártiti Archí Dimosíon Esódon* (Autorità indipendente per le entrate pubbliche) non percepisce alcuna commissione per la sua partecipazione all'elaborazione dell'ordinanza di sequestro conservativo. Poiché l'esecuzione dell'ordinanza è effettuata da ufficiali giudiziari, questi ultimi si rivalgono direttamente su ciascuno dei loro committenti. Non vi alcun link a un sito Internet relativo agli onorari degli ufficiali giudiziari. Il ministero delle Finanze non riscuote oneri per fornire informazioni sui conti a norma dell'articolo 14.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera k) - Ordine gerarchico eventualmente attribuito ai provvedimenti nazionali equivalenti**

L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è assimilata a una misura di sequestro conservativo (*asfalistikó métro*) ai sensi del diritto nazionale. Non esiste alcuna classificazione per le ordinanze nazionali equivalenti.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera l) - Autorità giudiziarie o, se del caso, autorità di esecuzione competenti per un ricorso**

L'organo giurisdizionale competente per la concessione di un ricorso è il tribunale che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, vale a dire il giudice del Tribunale civile distrettuale per le domande che rientrano nelle competenze del Tribunale civile distrettuale e il giudice del Tribunale monocratico di primo grado per qualsiasi altra domanda. Per quanto riguarda i mezzi di ricorso di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, il tribunale competente per importi fino a 20 000 EUR è il Tribunale civile distrettuale. Il tribunale competente per gli importi superiori a 20 000 EUR è il Tribunale di primo grado.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera m) Autorità giudiziarie presso cui depositare il ricorso e termine, se previsto, entro cui tale ricorso deve essere depositato**

Un rigetto da parte del Tribunale civile distrettuale può essere impugnato dinanzi al Tribunale monocratico di primo grado e un rigetto da parte di quest'ultimo può essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica della decisione al debitore.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera n) - Spese di giudizio**

Le spese processuali sono pari a circa quattro millesimi dell'importo richiesto. Questo calcolo si applica sia alle azioni per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo sia alle azioni di ricorso contro un'ordinanza.

**Articolo 50, paragrafo 1, lettera o) - Lingue accettate per le traduzioni dei documenti**

I documenti sono accettati esclusivamente in greco.

Ultimo aggiornamento: 17/09/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.